

ALLEGATO "B" AL ROGITO N. 990

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
INTERSOS
ORGANIZZAZIONE UMANITARIA ONLUS**

TITOLO I

COSTITUZIONE - FINALITÀ - PATRIMONIO - SOCI

Art. 1) - Costituzione, denominazione, sede

E' costituita "INTERSOS, Organizzazione Umanitaria Onlus" (in sigla semplicemente "INTERSOS"), con sede a Roma. Possono essere istituite sedi secondarie in altre località in Italia e all'estero su deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 2) - Finalità

L'Associazione non persegue finalità di lucro ed agisce in piena autonomia ed indipendenza.

"INTERSOS" nasce per dare risposte di solidarietà alle popolazioni in pericolo di vita e in situazioni di fame e di sofferenza collettive derivanti da estrema povertà, da calamità naturali o da effetti distruttivi dell'azione umana, in particolare nei paesi del Sud del mondo.

Attraverso i suoi interventi essa intende inoltre, nei limiti del possibile, porre le basi per l'avvio di processi di sviluppo.

"INTERSOS" si prefigge parallelamente di mobilitare la società sui valori della solidarietà e della fratellanza tra i popoli, senza pregiudizi di sorta, fondando il proprio impegno sui valori, sui diritti fondamentali e sulla dignità di ogni essere umano.

Art. 3) - Attività

3.1. L'Associazione promuoverà e realizzerà, direttamente o collaborando con altri soggetti, ogni possibile attività di carattere umanitario e solidaristico ritenuta necessaria per il perseguimento dei propri scopi, comprese quelle relative alla prevenzione, alla formazione di operatori locali e alle operazioni di bonifica dei territori infestati da mine e da ordigni esplosivi.

3.2. L'Associazione potrà quindi stabilire e mantenere idonei e adeguati rapporti e stipulare convenzioni con:

" istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali;

" enti e organizzazioni di diritto pubblico e privato, nazionali e internazionali;

" analoghe organizzazioni, anche di altri paesi;

" qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che intenda condividerne le finalità o che risulti utile al perseguimento degli obiettivi.

L'Associazione potrà realizzare attività sia su iniziativa propria che su richiesta dei soggetti sopra citati approvata dal Consiglio Direttivo.

3.3. L'Associazione potrà istituire, nei paesi di intervento, realtà associative nazionali giuridicamente autonome con la denominazione "INTERSOS". Esse dovranno condividere i valori, lo spirito solidaristico e le finalità dell'Associazione e partecipare, nei modi e nelle forme che saranno concordemente definiti, alla loro diffusione e realizzazione.

Art. 4) - Patrimonio e sua organizzazione

4.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:



- a) quote sociali;
- b) lasciti e donazioni disposti a favore dell'Associazione;
- c) contributi e finanziamenti erogati all'Associazione per la realizzazione delle proprie attività;
- d) proventi derivanti da sottoscrizioni;
- e) proventi derivanti da attività svolte in conformità alla normativa vigente a scopo di autofinanziamento;
- f) interessi sui capitali prima del loro impiego;
- g) ogni altra elargizione consentita dalla legge ed accettata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può essere titolare degli immobili destinati alla sede nonché di quanto necessario per l'espletamento della propria attività.

4.2. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4.3. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' fatto, invece, obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5) - Soci e Sostenitori

5.1 Condizioni di ammissione dei soci

Possono essere soci dell'Associazione.

- a) le persone fisiche che, riconosciute per il loro valore umano, le loro qualità morali, la loro capacità professionale, accettando il presente statuto e condividendo i valori di "INTERSOS", si impegnano a contribuire fattivamente e direttamente al conseguimento dei suoi obiettivi;
- b) gli enti, associazioni, organismi, fondazioni, comitati, organizzazioni sociali e sindacali, persone giuridiche che, condividendo i valori di "INTERSOS" ed accettandone lo statuto, si impegnano a contribuire alla sua crescita, visibilità e qualità ed al perseguimento degli obiettivi statutari.

5.1.1. L'ammissione dei soci viene deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

5.1.2. I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua la cui entità è stabilita dal Consiglio Direttivo e può essere diversificata. Le quote sociali devono essere pagate in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno. Sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione per qualunque causa, è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno solare in corso.

5.2 Diritti e doveri dei soci

I diritti e i doveri dei soci sono:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- b) essere eletti alle cariche associative;
- c) versare la quota associativa di cui sopra;
- d) impegnarsi, nonostante l'appartenenza all'Associazione abbia carattere libero e volontario, al rispetto delle decisioni prese dagli organi associativi, secondo le competenze previste dallo statuto.

5.3 Perdita della qualità di socio



La qualità di socio si perde per:

- a) recesso comunicato per iscritto al Presidente;
- b) esclusione deliberata dall'Assemblea a maggioranza semplice, su proposta del Consiglio Direttivo, per prolungata morosità o per gravi azioni contrarie alle finalità dell'Associazione ed alle norme del presente statuto.

In caso di urgenza, e in attesa della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo può procedere alla sospensione della qualifica di socio.

5.4 Sostenitori e loro doveri

Sono sostenitori dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche che, condividendone le finalità, si impegnano a qualsiasi titolo e nelle forme a loro più confacenti, a sostenere le iniziative e le attività dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i sostenitori, così come i soci, al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi, secondo le competenze previste dallo statuto.

TITOLO II ORGANI DI "INTERSOS"

Art. 6) - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea
- b) Consiglio Direttivo
- c) Segretario Generale
- d) Presidente
- e) Vicepresidente
- f) Direttore generale

Art. 7) - Assemblea

7.1 Composizione e Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote.

7.1.1 L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, con un preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Essa è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, dal Segretario Generale.

7.1.2 Può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta scritta della maggioranza degli associati o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità. In questi casi il Presidente deve convocarla entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

7.2 Compiti dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- a) deliberare sull'indirizzo generale della vita e delle attività per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio annuale e la relativa relazione;
- c) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- d) procedere alla nomina del Segretario Generale;
- e) procedere alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- f) deliberare l'esclusione dei soci.



- g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare i liquidatori;
- h) deliberare sulle azioni di responsabilità contro gli amministratori ed il Segretario Generale.

7.3 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

In sede ordinaria le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

7.3.1. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Presidente ed il Segretario Generale non hanno diritto di voto.

7.3.2. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti salvo per la modifica dello statuto per la quale è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7.3.3. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

7.3.4. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

I verbali delle riunioni sono trascritti in un apposito libro, dopo la loro approvazione.

7.3.5. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge ed allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'Associazione, di qualunque socio o del pubblico ministero in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto, salva la facoltà di recesso.

Art. 8) - Il Consiglio Direttivo

8.1 Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri fissato dall'Assemblea, prima della loro elezione, su proposta del Presidente.

I Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea tra i soci. Sono Consiglieri di diritto il Presidente, il Vicepresidente vicario e il Segretario Generale.

8.2 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti necessari ed opportuni per il raggiungimento dei fini dell'Associazione, secondo le direttive dell'Assemblea.

In particolare:

- a) nomina il Presidente, il Vicepresidente ;
- b) nomina il Direttore Generale su proposta del Segretario Generale;
- c) delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- d) propone all'Assemblea l'eventuale esclusione dei soci;
- e) esamina le situazioni contabili durante l'anno;
- f) esprime il proprio parere sui bilanci per la loro presentazione all'approvazione dell'Assemblea;
- g) delibera su tutto quanto concerne la vita e l'attività dell'Associazione.

8.3 Deliberazioni del Consiglio Direttivo



Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o il Segretario Generale lo ritenga opportuno, o su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate, in unica convocazione, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario Generale, e sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti per alzata di mano. In caso di parità di voti è determinante quello di chi presiede. I verbali delle riunioni sono trascritti, dopo la loro approvazione, in un apposito libro.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un Consigliere, l'Assemblea eleggerà un sostituto il cui mandato durerà fino allo scadere del Consiglio Direttivo. Allo scadere del quadriennio il Consiglio Direttivo rimane comunque in carica fino all'elezione dei nuovi Consiglieri.

Art. 9) - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo. Rimane in carica per quattro anni e può essere confermato.

Il Presidente:

- a) ha la responsabilità delle attività dell'Associazione per l'attuazione dei fini statutari e provvede a quanto dal presente statuto non sia demandato alle competenze di altri organi;
- b) esercita la funzione di indirizzo e di sorveglianza, in coerenza con i fini statutari e secondo quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- c) cura, con il Segretario Generale, i rapporti con le istituzioni, gli enti, le organizzazioni nazionali ed internazionali di cui all'art. 3);
- d) convoca e presiede l'Assemblea;
- e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- f) può delegare a un Vicepresidente, in accordo con il Segretario Generale, compiti specifici relativi al punto c) del presente articolo.

Art. 10) - Il Vicepresidente

Uno o più Vicepresidenti possono essere nominati dal Consiglio Direttivo a seconda delle necessità dell'Associazione.

Il Vicepresidente rimane in carica per quattro anni e può essere riconfermato. Nel caso di più Vicepresidenti, il Consiglio Direttivo stabilirà a chi affidare le responsabilità di Vicepresidente vicario. Quest'ultimo ha il compito di sostituire il Presidente, in caso di impedimento, in ognuna delle competenze previste nell'art. 9 e non attribuite ad altri dal presente statuto.

Le attribuzioni del Vicepresidente sono quelle delegate dal Presidente nei limiti di cui all'art. 9 lettera f).

Art. 11) - Il Segretario generale

Il Segretario Generale di "INTERSOS" è nominato dall'Assemblea dei soci. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il Segretario generale:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- b) dirige l'Associazione e ne coordina le attività e gli uffici operativi;
- c) ha la firma sociale per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) presenta i bilanci annuali al Consiglio Direttivo e all'Assemblea per la loro



approvazione;

e) cura, con il Presidente, i rapporti con le istituzioni, gli enti e le organizzazioni nazionali e internazionali di cui all'art. 3;

f) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

g) assicura all'Associazione le prestazioni necessarie da parte di personale dipendente, collaboratori e volontari e ne dirige l'attività.

Il Segretario Generale propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore Generale di cui al successivo art. 12).

Il Segretario Generale può nominare inoltre, a supporto della propria attività e nel limite delle competenze che intende delegare, uno o più Direttori. Tale nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva alla nomina.

Le azioni di responsabilità contro il Segretario Generale sono deliberate dall'Assemblea e sono esercitate dal nuovo Segretario generale o dai liquidatori.

Art. 12) - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale di "INTERSOS" è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Segretario Generale. Rimane in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il Direttore Generale svolge le funzioni a lui delegate dal Segretario Generale, compresa la sua sostituzione in caso di assenza prolungata.

Art. 13) - I Revisori dei conti

Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi presentati per l'approvazione.

La revisione, la verifica, la corretta tenuta dei conti e l'esame del bilancio prima della presentazione all'Assemblea, saranno affidati ad una Società di Revisione da designarsi dal Consiglio Direttivo.

Art. 14) - I Testimonial

Dati i fini statutari di "INTERSOS" ed i valori di solidarietà e di fratellanza che l'Associazione intende esprimere con le proprie attività, sono previsti Testimonial scelti tra personalità riconosciute per il valore morale, intellettuale e professionale.

I Testimonial, il cui compito è quello di testimoniare l'importanza dei valori, dei fini e delle attività dell'Associazione, possono essere segnalati dai soci al Consiglio Direttivo.

I Testimonial si impegnano a sostenere "INTERSOS" nel modo più confacente alla loro personalità. Possono partecipare all'Assemblea e ne ricevono i verbali. Non hanno responsabilità negli organi di cui all'art. 6.

Art. 15) - Comitato Consultivo

A supporto tecnico-scientifico dell'attività dell'Associazione è costituito il Comitato Consultivo.

Esso è chiamato a fornire il supporto tecnico-scientifico dell'Associazione in relazione ai fini e alle attività di cui ai precedenti art. 2 e 3. I suoi membri non hanno responsabilità negli organi di cui all'art. 6.

Art. 16) - Comitati INTERSOS

Possono essere costituiti, al fine di sostenere "INTERSOS", gruppi di appoggio periferici che, condividendone le finalità, si impegnano al sostegno delle attività dell'Associazione e alla mobilitazione e sensibilizzazione del proprio



ambiente.

I Comitati sono costituiti su segnalazione e con garanzia di almeno uno dei soci e vengono riconosciuti dal Consiglio Direttivo. Sono statutariamente indipendenti dall'Associazione, ma si obbligano a stabilire con essa i programmi annuali di sostegno e a devolverle le somme raccolte per tali programmi.

L'Associazione, al fine di concedere e confermare il riconoscimento del Comitato, può procedere ad ispezioni di verifica.

Il rapporto tra i Comitati e l'Associazione sarà regolato da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 17) - Gratuità delle cariche

Gli incarichi, le funzioni e ogni altro ruolo previsto dal presente Statuto, sono svolti con spirito di solidarietà e come apporto volontario e, come tali, gratuiti.

L'Associazione può peraltro retribuire coloro che - anche se soci - sono chiamati a svolgere attività dipendenti o che richiedono rilevante e continua presenza.

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 18) - Durata di "INTERSOS"

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Lo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea con le modalità appositamente previste per tale ipotesi dall'art. 7 del presente statuto.

La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori, devolvendo l'eventuale attivo netto ad enti con scopi analoghi a quelli di "INTERSOS".

Art. 19) - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge applicabili.

F.to: Antonio Giuseppe Sergi

F.to: Valerio VANGHETTI - Notaio

**IO SOTTOSCRITTO NOTAIO CERTIFICO CHE QUESTA COPIA -
COMPOSTA DI SEI FOGLI - È CONFORME ALL'ORIGINALE
FIRMATO A NORMA DI LEGGE.**

ROMA, 25 NOVEMBRE 2010


